



Torino, 28 ottobre 2011

PROCESSO TELEMATICO:
DAL 7 NOVEMBRE 2011 SI PASSA ALLA PEC
COMUNICAZIONE IMPORTANTISSIMA

Cari Colleghi,

è giunto il momento di informarVi nel dettaglio circa l'ormai imminente mutamento dell'infrastruttura ministeriale del Processo Telematico, in forza di quanto disposto dalle “regole tecniche” di cui al D.M. n. 44 del 2011¹ e delle relative specifiche tecniche².

A partire dal **19 novembre 2011**, a seguito dell'emanazione di un decreto della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA), tutte le comunicazioni telematiche da e verso gli Uffici Giudiziari torinesi (comunicazioni di cancelleria e depositi) avverranno in via esclusiva e ufficiale attraverso il “canale” della **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, come disciplinata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – d.lgs. 82/2005).

Per l'Avvocato, l'indirizzo di PEC è quello comunicato all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16 c. 7 della legge 2/2009, che l'Ordine, a propria volta, è tenuto a comunicare al Ministero, che ne ha fatto esplicita richiesta, ai sensi della normativa sopra riportata; come già sapete, tale indirizzo deve essere indicato negli atti introduttivi del processo civile pena l'aumento della metà del contributo unificato di iscrizione a ruolo, in forza del D.L. 98/2011.

Va inoltre ricordato che **dallo scorso 2 maggio 2011 le comunicazioni di cancelleria del Tribunale Civile di Torino e relative Sezioni Distaccate si effettuano unicamente per via telematica**, in forza del D.M. 19/11/2010³ emanato ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. 112/2008⁴.

1 [http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/D.M.%2021%20febbraio%202011%20\(nuove%20regole%20tecniche\).pdf](http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/D.M.%2021%20febbraio%202011%20(nuove%20regole%20tecniche).pdf) - «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»

2 http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Specifiche_tecniche_18_luglio_2011.pdf

3 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16/4/2011

4 Convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, e modificato dal D.L. 193/2009, a sua volta convertito con modificazioni dalla L. 24/2010.



L'attivazione del “canale PEC” è prevista a partire dal prossimo **7 novembre 2011**, in un **breve regime transitorio che si protrarrà fino al 19/11/2011 (data in cui si avrà l'effettivo “valore legale”)**: a partire dal 7/11 i sistemi informatici del Ministero recepiranno l'indirizzo di PEC comunicato dall'Avvocato all'Ordine, e gli Avvocati riceveranno automaticamente le comunicazioni telematiche di cancelleria anche indipendentemente dall'iscrizione ad un Punto di Accesso.

A far data dal 7 novembre 2011 sarà quindi necessario consultare la propria casella di PEC con regolarità; d'altro canto, l'Avvocato che desideri unicamente ricevere le comunicazioni telematiche e ritenga di non essere interessato ai servizi di consultazione (“PolisWeb”), alla facoltà di deposito telematico degli atti e agli altri servizi telematici attivati sul PdA e altrove (es. il “Servizio Sentenze”), non sarà tenuto a dotarsi del dispositivo di autenticazione e firma digitale (c.d. “smart card”).

Vi invitiamo in ogni caso a verificare la correttezza dell'indirizzo di PEC segnalato all'Ordine e, qualora non l'abbiate ancora comunicato, di farlo al più presto.

L'Ordine, per mezzo dei propri referenti e tecnici, sta lavorando quotidianamente per la messa in opera di tutte le attività preliminari, allo scopo di scongiurare qualunque genere di disagio agli Iscritti. E' doverosa un'informativa puntuale e differenziata a seconda dello “status” di ciascuno:

- **COLORO CHE SONO GIA' ISCRITTI AD UN PUNTO DI ACCESSO** (es. quello gestito dall'Ordine di Torino – www.pdatorino.it) **riceveranno le comunicazioni di cancelleria non più sulla “Casella” interna al Punto di Accesso, ma all'indirizzo di PEC comunicato all'Ordine.** **La mancata comunicazione dell'indirizzo di PEC all'Ordine (N.B.: è irrilevante la comunicazione al Tribunale) comporterà, per i procedimenti pendenti presso il Tribunale Civile, la domiciliazione in cancelleria.** I nostri tecnici stanno lavorando ad una modalità che consenta di mantenere i messaggi, per comodità dell'utente, anche sul PdA⁵; inizialmente ciò sarà possibile unicamente per le caselle con dominio @pec.ordineavvocatitorino.it, e per ogni altra casella gestita da ArubaPEC S.p.A.; occorre sottolineare peraltro che tale interazione non sarà sostitutiva dell'esigenza di consultare direttamente la propria casella di PEC. Per contro l'accesso

⁵ Ciò al fine di gestire il cambiamento con continuità, garantendo una migliore leggibilità e una maggiore facilità di ricerca delle comunicazioni (mantenimento dell'avviso informale di cortesia sulla casella e-mail ordinaria, visualizzazione del nome parti in causa oltre al semplice numero di R.G., organizzazione e funzioni di ricerca avanzata dei messaggi, maggiori possibilità di assistenza da parte degli incaricati dell'Ordine sui messaggi di PEC).



alla casella di PEC non richiede l'uso della “smart card”, ed è configurabile all'interno di qualunque programma per la gestione della posta elettronica⁶.

Anche il **deposito telematico degli atti** (attualmente, a Torino, decreti ingiuntivi e atti delle procedure esecutive immobiliari) **avverrà attraverso PEC. Rimane ovviamente necessario possedere un dispositivo di firma digitale.** La società Lexteam s.r.l., convenzionata con l'Ordine, è al lavoro per assicurare la compatibilità del software “EasyPCT” con le nuove specifiche nei tempi imposti dalla normativa.

- COLORO CHE NON SIANO ANCORA ISCRITTI AD UN PUNTO DI ACCESSO, allo stesso modo, **riceveranno le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di PEC comunicato all'Ordine. La mancata comunicazione dell'indirizzo di PEC all'Ordine (N.B.: è irrilevante la comunicazione al Tribunale) comporterà, per i procedimenti pendenti presso il Tribunale Civile, la domiciliazione in cancelleria.**

L'iscrizione al PdA rimane, ad oggi, comunque necessaria per poter consultare i registri delle proprie cause attraverso la piattaforma “PolisWeb”, e per fruire di importanti servizi aggiuntivi⁷.

Come ottenere informazioni e chiarimenti

- Via e-mail, all'indirizzo servizitelematici@ordineavvocatitorino.it;
- Al Punto Informativo PCT, presso il PalaGiustizia (ingresso 3, aula 10, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11).

Con i più cordiali saluti.

F.to Il Presidente dell'Ordine

Avv. Mario Napoli

⁶ Si veda, per gli indirizzi @pec.ordineavvocatitorino.it, il sito <http://www.avvocatitelematici.to.it/pec/guide.html>.

⁷ Migliore leggibilità delle comunicazioni (inserimento dei nomi delle parti in causa, organizzazione e funzioni di ricerca avanzata), certificati anagrafici con “TorinoFacile” e, prossimamente, pagamento telematico del contributo unificato, e dei diritti di cancelleria attraverso la piattaforma di richiesta copie in via telematica.